

**STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE**

**AVV. ALFONSO MARRA**

**GIURISTA LINGUISTA**

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL'ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI LINGUA OLANDESE PRESSO L'UNIVERSITA' DI UTRECHT

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

**ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

TELEFONO: 335 69 48 594

E - MAIL : [avvalfonso.marra@yahoo.it](mailto:avvalfonso.marra@yahoo.it)

SITO INTERNET: [www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it](http://www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it)

**Impossibilità del condomino di rinunciare alla propria parte di comproprietà  
sulle parti comuni dell'edificio ex art. 1117 c.c.**

Secondo l'art. 1118 c.c. secondo comma, il condomino non può rinunciare al diritto sulle parti comuni e sottrarsi alla contribuzione sulle spese per la loro conservazione.

L'art. 1118 c.c. esclude indirettamente la validità della rinuncia, atteso che le parti comuni necessarie per l'esistenza e l'uso dei piani o delle porzioni di piano o destinate al loro uso o servizio continuerebbero a servire il condominio anche dopo e nonostante la rinuncia.

Secondo l'art. 1350 c.c. occorre effettuare con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità, tra le altre cose, gli atti di rinuncia al diritto di proprietà di beni immobili.

Conseguentemente, una scrittura privata autenticata tra alcuni condomini solamente, è un atto formalmente nullo e dunque inefficace nei confronti degli altri condomini.

Se poi è stato stipulato un atto pubblico o una scrittura privata autenticata avente ad oggetto la summenzionata rinuncia alla comproprietà di un bene condominiale, occorre impugnare l'atto, per far dichiarare giudizialmente la nullità e l'inefficacia.